

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 10383/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10383 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marco Laudonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Istat Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Sonia Vittozzi, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota della Commissione esaminatrice n. 1667739/24 del 17/06/2024 contenente il “Diario ammessi al colloquio”, pubblicata in data 24.6.2024 sulla pagina web del sito istituzionale dell'ISTAT, da cui si evince che il ricorrente non è

stato ammesso alla successiva fase (colloquio orale) del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale per l'area C) – Area tecnica per la comunicazione (DIR-TEC-2022-C);

- dell'estratto dal verbale n. 2 del 25/11/2022, prot. n. 2338134/22 del 12/12/2022, della Commissione esaminatrice (Deliberazione DOP/802/2022 del 05/10/20) reso pubblico attraverso la pubblicazione sulla menzionata pagina web soltanto in data 16.9.2024, con il quale la Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l'Area C;

- della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 16.9.2024 sul sito dell'Istituto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LAUDONIO MARCO il 28\11\2024 :

- del verbale n. 2 del 25/11/2022, prot. n. 2338134/22 del 12/12/2022, della Commissione esaminatrice (Deliberazione DOP/802/2022 del 05/10/20) con il quale la medesima Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l'Area C;

- del verbale n. 62 del 22 maggio 2024, prot. n. 1543279/24 del 29/05/2024, della Commissione con la quale la medesima ha eseguito la valutazione della domanda di partecipazione del candidato, odierno ricorrente, dott. Laudonio Marco;

- nei limiti dell'interesse fatto valere, del bando di “concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022)” nella parte in cui ha consentito l'erronea valutazione dei titoli posseduti dal candidato dott. Laudonio Marco

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istat Istituto Nazionale di Statistica;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente chiede l'annullamento della graduatoria finale del *“concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 6 posti, a tempo pieno e indeterminato, per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo DIR-TEC-2022)”*, lamentando l'illegittimità della propria non ammissione alla presupposta prova orale.

Considerato che nella graduatoria impugnata figurano utilmente inseriti sette candidati, di cui due dichiarati vincitori, e che il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato,

Ritenuto, pertanto, che debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, co. 4 e art. 49, co.3 c.p.a., del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nei confronti di tutti candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito mediante pubblicazione del presente ricorso e dei motivi aggiunti, sul sito web istituzionale della resistente, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della parte resistente dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'ISTAT dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti

ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.) In ordine alle prescritte modalità, l'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 25 febbraio 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 25 febbraio 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**

